

N. Gen.le 14 del 13/02/2015

N. di Settore 3 del 13/02/2015



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE II
“ECONOMICO FINANZIARIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA TRIBUTO TARSU
ANNO 2010/2011/2012. – CONTRIBUENTE: “SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
VALLE DEL DITTAINO”**

PREMESSO che la società COOPERATIVA AGRICOLA VALLE DEL DITTAINO, è stata inserita regolarmente a ruolo TARSU anno 2010/2011/2012;

CHE la suddetta società non ha provveduto ad effettuare i pagamenti per il tributo TARSU anno 2010/2011/2012, e che per tanto la stessa ha ricevuto con A.R. solleciti di pagamento emessi dalla società SSI S.r.l.;

ACCERTATO Che il tributo iscritto a ruolo è stato applicato, senza tenere conto della parte di superficie, ove vengono prodotti rifiuti speciali;

CHE con Determina N. 149 DEL 05.03.2012, si è proceduto all'annullamento parziale ed al ricalcolo del tributo per i motivi di cui sopra e di cui si allega alla presente;

VISTA la Nota del 11.12.2014, acquisita al Ns. Protocollo n. 6989 del 16.12.2014, con la quale la società chiede per i motivi già esposti in premessa di procedere all'annullamento parziale a al ricalcolo del tributo così come è stato già fatto con determina n. 149 del 05.03.2012;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere, in sede di esercizio del potere di autotutela, all'annullamento parziale del tributo di cui trattasi, riportati nei solleciti di pagamento emessi dalla società SSI S.r.l.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”,

VISTO l'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. N. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Determina Sindacale n° 5 del 20/01/2015, con la quale è stato attribuito al Dott. Filippo Ensabella l'incarico di responsabile del II° Settore “Servizi Finanziari”;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Di annullare parzialmente il tributo TARSU anno 2011/2012 a carico del contribuente sopra indicato, per i motivi indicati in premessa.
2. Pertanto Il tributo TARSU da pagare per l' anno 2010/2011/2012 è **complessivamente pari ad € 3.045,76**, comprensivo di spese di notifiche così come di seguito riportato:

ANNO 2010 € 978,00

ANNO 2011 € 986,00

ANNO 2012 € 1.070,00

SPESE DI NOTIFICHE € 11,76

Che la somma complessiva da versare di € 3.045,76, dovrà essere versata sul c.c.p. 1019583549 intestato alla società STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L..

3. Trasmettere copia del presente provvedimento alla **“SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLE DEL DITTAINO E ALLA SOCIETA' SSI SRL”**

Il Responsabile del Procedimento
(RONDINELLA GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 13/02/2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;